

## **Decreto del Presidente della Repubblica n°59 DEL 02/04/2009**

### **Regolamento di attuazione dell'art.4 , comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia**

(Per il testo integrale del D.P.R. collegarsi al sito: [http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dpr\\_59-09.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dpr_59-09.pdf))

Con il D.P.R. n° 59/09 l'Italia risponde alla chiamata della Comunità Europea per gli adeguamenti in materia di efficienza energetica prescritte dalle direttive 2002/91/CE (Rendimento energetico nell'edilizia) e 2006/32/CE (Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici).

Il decreto definisce le metodologie, i criteri ed i requisiti minimi che edifici ed impianti devono possedere relativamente a:

- climatizzazione invernale (vedi DLgs 192/05)
- preparazione di acqua calda ad usi sanitari
- climatizzazione estiva (principale novità rispetto al DLgs 192/05)

Di particolare interesse è l'Articolo 4 comma 14 che definisce i limiti di durezza dell'acqua e di potenza degli impianti in base ai quali scegliere il trattamento dell'acqua. In particolare si stabilisce che:

<b>Potenza impianto (kW)</b>	<b>Destinazione impianto</b>	<b>Durezza dell'acqua</b>	<b>Trattamento previsto</b>
≤100	Solo riscaldamento	> 25 °F	Condizionamento chimico
≤100	Riscaldamento + ACS	> 15 °F	Condizionamento chimico
100<350	Solo riscaldamento	> 25 °F	Addolcimento
100<350	Riscaldamento + ACS	> 15 °F	Addolcimento

Per le specifiche sulle tipologie di trattamento e sulle modalità di esecuzione, il Decreto rimanda alla Norma UNI-CTI 8065.

Di seguito un breve estratto degli articoli salienti che compongono il decreto ministeriale.

#### Articolo 1

L'ambito di applicazione è quello del DLgs n°192 del 19/08/2005 ed è relativo a:

- edifici di nuova costruzione
- edifici oggetto di ristrutturazione che coinvolgano l'installazione di impianti termici nuovi (o parti di impianti) in edifici esistenti o ristrutturazioni degli stessi impianti oppure sostituzione di generatori di calore.

Vengono definiti i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione degli impianti termici sia per la climatizzazione che per la produzione di acqua calda per usi igienico- sanitari per edifici di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione.

#### Articolo 4

Al comma 14 vengono fornite delle prescrizioni molto precise per quanto riguarda il trattamento dell'acqua destinata all'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

Per gli impianti di potenza complessiva inferiore a 350 kW non destinati alla produzione di acqua calda sanitaria e con acque con durezza superiore ai 25 °F, oppure destinati alla produzione di acqua calda sanitaria ma con durezza superiore ai 15 °F, vengono date le seguenti prescrizioni:

- trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva inferiore a 100 kW
- trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale al focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW

Si rimanda alla nota Norma UNI CTI 8065 per le modalità di esecuzione dei trattamenti.

Per quanto riguarda gli impianti di potenza superiore ai 350 kW restano valide le indicazioni fornite dall'Articolo 5 comma 6 del DPR 412/93.

#### Articolo 5

Viene stabilito che i criteri generali e i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale continuano a seguire le indicazioni previste dal DLgs 192/05.

In particolare i soggetti responsabili del controllo e manutenzione degli impianti sono il proprietario, il conduttore, l'amministratore o un terzo per essi e che l'elenco delle prescrizioni da rispettare sono elencate nell'Allegato L del DLgs 195/05 e successive modifiche.

